

**Ufficio Personale**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0302 732/2018

Responsabile Istruttoria
GASPARD MONICA**Determina n. 210 del 11/10/2018****Oggetto: CONCESSIONE PERMESSO RETRIBUITO DI TRE GIORNI MENSILI AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;

PREMESSO:

- che la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare il comma 3 dell'art. 33 "Agevolazioni", prevede che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che non sia ricoverata a tempo pieno;
- che la Legge 27 ottobre 1993, n° 423, al comma 3-ter dell'art. 2 prevede che il permesso mensile debba essere comunque retribuito;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 11617 del 01.10.2018, la sig.ra OMISS..., dipendente di ruolo a 36 ore settimanali presso quest'Amministrazione in qualità di collaboratore amministrativo cat. C, pos. C2, chiedeva di poter usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per poter assistere un proprio congiunto ai sensi della legge sopra richiamata;

VISTA la certificazione datata 19/09/2018 rilasciata dalla Commissione Sanitaria per l'Accertamento dell'Handicap ai sensi della Legge 104/92 che certifica il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 3 della L. 104/92 per poter usufruire dei permessi retribuiti;

VISTO l'art. 20 "Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap" della Legge 53/2000, il quale afferma che il permesso precitato spetta anche ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità ed in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente;

ACCERTATO che il dipendente possiede tutti i requisiti richiesti *ex lege* per usufruire del permesso mensile retribuito;

RICHIAMATO l'articolo 14 bis "*Norma di rinvio*" del C.C.R.L. sottoscritto in data 24.12.2002;

VALUTATE le esigenze personali del dipendente e quelle di servizio;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta operazioni contabili in uscita o in entrata;

DETERMINA

- 1) DI CONCEDERE un permesso di tre giorni mensili, a far data dal 15 ottobre 2018, alla Sig.ra OMISSIS, per l'assistenza del proprio congiunto con handicap in situazione di gravità;
- 2) DI STABILIRE, fatte salve le esigenze personali e lavorative, che i 3 giorni mensili verranno usufruiti un giorno alla settimana per 3 settimane ogni mese e dovranno essere comunicate preventivamente all'ufficio personale;
- 3) DI DARE ATTO che i giorni precitati sono retribuiti;
- 4) DI COMUNICARE quanto qui stabilito al dipendente.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**